Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 giugno 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965, n. **674.**

Esecuzione dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e l'Austria, concluso a Milano il 24 ottobre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e l'Austria, concluso a Milano il 24 ottobre 1963, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. XIV dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — MATTARELLA — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 166. — VILLA

Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo scambio dei film e la collaborazione nel campo cinematografico. (Milano, 24 ottobre 1963).

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO PER LO SCAMBIO DEI FILM E LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO CINEMATOGRAFICO.

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento di favorire ed incrementare i rapporti cinematografici tra i due Paesi, sono addivenuti al seguente accordo:

PARTE I. — *Scambi cinematografici*

Art. I

1) L'importazione e lo sfruttamento di film — di qualsiasi metraggio, — in edizione originale, con o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle Parti contraenti ad alcuna limitazione nel quadro delle vigenti disposizioni di legge.

2) Non sono del pari sottoposti ad alcuna limitazione l'importazione e lo sfruttamento di film a corto od a lungo metraggio in versione doppiata, aventi carattere documentario, culturale, educativo o scientifico, come pure i film per i giovani e per i ragazzi.

3) Lo stesso dicasi per i film a lungo metraggio in versione doppiata presentati a partire dal 1° settembre 1963, a Festival internazionalmente riconosciuti.

4) L'importazione di qualsiasi tipo di film, per la diffusione a mezzo televisione non è sottoposta ad alcuna limitazione.

Art. II

1) L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da giornali filmati di attualità italiani ed austriaci sarà autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza.

2) La disposizione del precedente paragrafo non si applica all'importazione di giornali filmati completi di attualità, destinati ad essere proiettati senza modifiche nel Paese di importazione. Ciò vale anche per il materiale (immagine e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualità riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione.

3) Il semplice spostamento della successione delle immagini di un giornale filmato di attualità importato, la riduzione oppure un non rilevante aumento di metraggio non sono da considerarsi modifiche.

Art. III

1) Le competenti Autorità austriache autorizzeranno annualmente, per la durata del presente accordo e nel quadro delle disposizioni di legge vigenti, l'importazione e lo sfruttamento di:

a) 45 film italiani a lungo metraggio, doppiati;

b) 2 film italiani a lungo metraggio, doppiati per ogni film a lungo metraggio austriaco che, dopo il terzo film a lungo metraggio austriaco introdotto in Italia durante il periodo di validità del presente Accordo, sia stato presentato al pubblico in versione doppiata;

c) 5 film a lungo metraggio doppiati per ogni film a lungo metraggio realizzato in coproduzione italo-austriaca;

d) 5 film a lungo metraggio doppiati per ogni film italiano a lungo metraggio girato in Austria, purchè l'effettiva durata delle riprese non sia in Austria inferiore a due settimane;

2) Le competenti Autorità italiane autorizzeranno l'importazione e lo sfruttamento di film austriaci a lungo metraggio in edizione doppiata senza limitazione numerica.

3) Qualora le richieste per l'importazione e lo sfruttamento in Austria di film a lungo metraggio in edizione doppiata dovessero superare il numero stabilito nel precedente paragrafo (1), le Autorità competenti dei due Paesi si riservano di esaminare la possibilità di concedere ulteriori autorizzazioni.

Art. IV

1) L'importazione dei film di cui agli articoli precedenti, qualunque sia il Paese di provenienza, è subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalità italiana o austriaca del film.

2) Tale certificato sarà rilasciato da parte italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo — Direzione generale dello spettacolo e da parte austriaca dal Fachverband der Filmindustrie Osterreichs.

3) Condizione essenziale per il rilascio da parte italiana del certificato di nazionalità dei film a lungo metraggio è che siano stati ammessi alla programmazione obbligatoria in Italia.

Art. V

Le Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti si scambieranno informazioni ogni sei mesi sui permessi concessi per l'importazione dei film ed eventuali modifiche ed aggiunte al riguardo.

PARTE II. — *Coproduzioni*

Art. VI

Le Parti Contraenti favoriranno la realizzazione di film a lungo e corto metraggio in coproduzione tra produttori italiani e austriaci. Tali film dovranno soddisfare alle condizioni seguenti:

a) l'ammissione dei film al beneficio della coproduzione è subordinata ad un preventivo, concorde benestare delle Autorità competenti dei due Paesi alle quali i coproduttori dovranno presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film;

b) l'apporto finanziario dei coproduttori dovrà essere possibilmente proporzionato al rendimento dei mercati;

c) in casi eccezionali, per l'anno di validità dell'Accordo e per un numero non superiore a 3 film di lungo metraggio per ogni Paese, potranno essere riconosciute da ambo le Parti coproduzioni con una partecipazione minima del 15% del costo totale di ciascun film. Alla fine dell'anno di validità dell'Accordo, la Commissione mista esaminerà la proporzione degli apporti in linea generale raggiunti in tali coproduzioni e si pronuncerà per ulteriori possibilità di continuare a concedere le predette autorizzazioni;

d) le coproduzioni di cortometraggi dovranno essere sempre equilibrate negli apporti e non superare il numero di 6 per anno di validità dell'Accordo e per Paesi, salvo deroghe da concordare tra le competenti Autorità dei due Paesi. Ad ogni cortometraggio girato in Italia o in Austria dovrà corrispondere un altro cortometraggio di pari importanza da girare nell'altro Paese. La Commissione mista, alla fine dell'anno di validità dell'Accordo, controllerà l'equilibrio degli apporti.

Art. VII

Ciascun coproduttore è proprietario a tutti gli effetti di un negativo del film e di un controtipo.

Art. VIII

1) I film realizzati in coproduzione saranno considerati nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi e di conseguenza beneficieranno delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

2) I proventi dei film di coproduzione dovranno essere suddivisi proporzionalmente agli apporti di ognuno dei coproduttori ed i mercati di spettanza esclusiva dovranno essere così ripartiti:

a) al coproduttore italiano: il territorio della Repubblica Italiana, la Libia, la Somalia, la Federazione etiopico-eritrea e le navi battenti bandiera italiana;

b) al coproduttore austriaco: il territorio della Repubblica Austriaca.

3) I proventi realizzati in terzi Paesi saranno ripartiti prorata secondo i rispettivi apporti fra i coproduttori dei due Paesi. I coproduttori hanno comunque la facoltà di ripartire fra loro tali Paesi. Detta ripartizione dovrà essere approvata dalle competenti Autorità dei due Paesi.

4) Le copie per lo sfruttamento dovranno, salvo impossibilità tecniche, essere stampate nei Paesi cui esse sono destinate.

5) Nella presentazione di ogni copia di un film realizzato in coproduzione e nel materiale pubblicitario devono essere indicati i nomi di tutti i coproduttori e vi si deve specificare che si tratta di una coproduzione.

6) Il contratto di coproduzione deve stabilire qual'è il contraente che ha diritto di presentare il film coprodotto ai Festival internazionali.

Art. IX

Per la realizzazione delle coproduzioni valgono le seguenti norme:

1) Esse sono soggette al consenso preventivo dei due Uffici competenti: nella Repubblica Italiana del Ministero del turismo e dello spettacolo — Direzione generale dello spettacolo — e nella Repubblica Austriaca del Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau. Questi, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente.

2) Le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite esclusivamente nei due Paesi, salvo quelle eccezioni richieste dal contenuto del film.

3) Nel caso dell'esportazione del film in un Paese, in cui l'importazione dei film di una delle Parti Contraenti sia contingentata, l'esportazione, come regola, sarà imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore, l'apporto finanziario del quale sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi è equivalente, saranno imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilità di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Tale regola si applica alle coproduzioni minoritarie austriache, per la sola Repubblica Federale di Germania, quando vi sia disponibilità nel contingente austriaco.

Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due Paesi, il film sarà considerato di nazionalità del Paese verso cui non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza degli apporti di uno o dell'altro Paese.

Art. X

1) Le competenti Autorità dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di particolare valore internazionale tra l'Italia, l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione.

2) Le condizioni di ammissione di tali film ai benefici della coproduzione dovranno formare oggetto di particolare esame caso per caso.

3) Per queste coproduzioni la partecipazione finanziaria dei produttori di ogni Paese deve essere almeno del 20% rispetto all'intero costo del film.

Art. XI

1) Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, costumi, scenari e ogni altro accessorio) nonchè per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico.

2) Le Parti Contraenti si impegnano inoltre ad autorizzare il trasferimento degli importi necessari per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni.

Art. XII

Tenuto conto della prossima scadenza della legge italiana del 14 febbraio 1963, n. 76, in materia cinematografica, le autorizzazioni previste dal presente Accordo potranno essere concesse da parte italiana solo ai film di coproduzione che siano proiettati al pubblico prima della scadenza della legge stessa, che è prevista non oltre il 30 giugno 1964. Qualora l'ordinamento legislativo successivo italiano lo consentisse, le autorizzazioni previste per le coproduzioni potranno essere concesse anche ai film che saranno proiettati al pubblico in Italia dal 1° luglio 1964 al 31 agosto 1964.

Art. XIII

1) Una Commissione mista, durante il periodo di validità del presente Accordo, potrà riunirsi a richiesta di una delle Parti Contraenti, allo scopo di assicurare la regolare applicazione del presente Accordo, nonchè per dirimere le difficoltà che eventualmente potessero sorgere e per predisporre le basi di un nuovo Accordo o apportare modifiche al presente.

2) La Delegazione italiana sarà presieduta dal Direttore Generale dello Spettacolo o da un suo Delegato.

3) La Delegazione austriaca sarà presieduta da un Delegato nominato dal Ministero Federale del Commercio e della Ricostruzione.

4) I Presidenti saranno assistiti da funzionari ed esperti in materia cinematografica.

Art. XIV

Il presente Accordo entrerà in vigore mediante scambio di note tra i due Governi e sarà valido, con effetto retroattivo, dal 1° settembre 1963 al 31 agosto 1964. Esso si considererà rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia di una delle due Parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana ed in lingua tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Milano, addì 24 ottobre 1963

Il Presidente della Delegazione Italiana
ANNIBALE SCICLUNA

Il Presidente della Delegazione Austriaca
ERNST LUEGMAYER

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COPRODUZIONI ITALO-AUSTRIACHE

(24 ottobre 1963)

Per la concessione del benestare per le coproduzioni cinematografiche è competente:

In ITALIA:

— il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo.

Per l'AUSTRIA:

— Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau.

La procedura di approvazione comprende:

La concessione di un benestare definitivo di coproduzione.

I due coproduttori debbono presentare contemporaneamente, non più tardi di due settimane prima di iniziare la ripresa del film, la richiesta della approvazione definitiva della coproduzione.

Alla richiesta debbono essere allegati i seguenti documenti, redatti nelle due lingue:

1° la sceneggiatura definitiva con i dialoghi (due copie);

2° un documento comprovante l'acquisto dei diritti di autore necessari o di una opzione relativa;

3° il contratto definitivo di coproduzione tra i due coproduttori (quattro copie). Da tale contratto dovrà risultare tra l'altro:

a) la specificazione della quota di partecipazione dei due gruppi;

b) la divisione dei mercati di sfruttamento dei film o la spartizione dei relativi proventi;

4° il piano di finanziamento definitivo (due copie);

5° la distinta completa del personale da impiegarsi nella coproduzione (artisti e tecnici) (due copie);

6° il piano di lavorazione completo (due copie);

7° il preventivo di spesa secondo le voci d'uso (due copie);

8° il documento comprovante che è stata presentata una domanda di iscrizione di contratto di coproduzione al pubblico Registro cinematografico internazionale nel caso in cui venisse istituito presso la Federazione internazionale delle Associazioni di produttori di film;

9° contratto di locazione dei teatri di posa;

10° le garanzie finanziarie.

L'approvazione definitiva comprende il benestare degli Uffici competenti dei due Paesi per effettuare una coproduzione nella forma prevista dai contratti ed in conformità delle eventuali disposizioni emanate dai detti Uffici.

E' tuttavia in facoltà dei coproduttori di presentare, prima dell'incartamento definitivo, alle Autorità dei due Paesi, il soggetto del producendo film, prospettando tutti gli elementi tecnici, artistici e finanziari, al fine di ottenere una autorizzazione di massima.

Tale autorizzazione, qualora il film realizzato si distanzi da elementi di prima valutazione, non pregiudica comunque le decisioni che potranno essere adottate dalle Autorità stesse nei riguardi del riconoscimento della produzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. 675.

Soppressione della linea ferroviaria Ellera Corciano-Tavernelle Val Nestore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1957, n. 2957, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Ellera Corciano-Tavernelle Val Nestore;

Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria Ellera Corciano-Tavernelle Val Nestore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 167. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1965, n. 676.

Distacco della frazione Badile del comune di Zibido San Giacomo, con aggregazione al comune di Binasco (Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 6, 12, 13 aprile 1961 e 9, 10, 11, 15, 18 aprile 1962, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Badile del comune di Zibido San Giacomo (Milano) ha chiesto la aggregazione della frazione medesima al comune di Binasco;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Zibido San Giacomo in data 24 settembre 1961, n. 29/61; del Consiglio comunale di Binasco in data 13 maggio 1961, n. 18; del Consiglio provinciale di Milano in data 31 gennaio 1964, n. 28016.2302.46, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 marzo 1965;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Badile è distaccata dal comune di Zibido San Giacomo ed aggregata al comune di Binasco, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1965

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 173. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. 677.

Varianti allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza.

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono sostituiti l'art. 2, l'art. 7, l'art. 8, la lettera *a*) dell'art. 11, l'art. 22, l'art. 23 ed agli articoli 29 e 31 le locuzioni « Fondo massa » e « Fondo massa guardia di finanza », sono sostituite dalle parole « Fondo di assistenza per i finanzieri ».

Inoltre, l'esercizio finanziario in corso di gestione nell'anno in cui entrerà in vigore il presente decreto sarà chiuso al 31 dicembre dell'anno medesimo. Qualora il presente decreto entri in vigore nella prima metà dell'anno, il bilancio di previsione in corso sarà prorogato di sei mesi e adeguatamente integrato. Qualora il presente decreto entri in vigore nella seconda metà dell'anno, il bilancio di previsione in corso sarà limitato alle esigenze relative ad un semestre.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. 678.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione denominata « Opera Casa Famiglia », con sede in Padova.

N. 678. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Opera Casa Famiglia », con sede in Padova. Viene, inoltre, approvato lo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 172. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1965, n. 679.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini », con sede in Padova.

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini », con sede in Padova. Viene, inoltre, approvato lo statuto dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. 680.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici », con sede in Barrafranca (Enna).

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di Sant'Angela Merici », con sede in Barrafranca (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. 681.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Clorinda Gerundini in Fabbri Astolfi », con sede in Falconara Marittima (Ancona).

N. 681. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Istituto « Clorinda Gerundini in Fabbri Astolfi », con sede in Falconara Marittima (Ancona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1965.

Autorizzazione alla S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., ad ampliare il Magazzino generale esercitato in Pegognaga (Mantova).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, con il quale la S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, piazza San Fedele, n. 2, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Pegognaga (Mantova), via Nazario Sauro, n. 8, un Magazzino generale

per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, queste ultime limitatamente alle celle frigorifere numeri 5 e 6;

Vista l'istanza in data 14 giugno 1963, con la quale la predetta Società ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare il Magazzino generale con un nuovo fabbricato comprendente sei celle frigorifere ed un locale, nei quali ricevere in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza ed in particolare la planimetria dalla quale risulta la consistenza degli impianti dell'Azienda a seguito della costruzione del nuovo fabbricato, oggetto della istanza considerata, che ha richiesto la trasformazione di alcuni locali preesistenti;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la deliberazione n. 216, del 24 giugno 1963;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Immobiliare Caseifici Sociali - I.C.S., con sede in Milano, piazza S. Fedele n. 2, è autorizzata ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Pegognaga (Mantova), via Nazario Sauro n. 8, con il nuovo fabbricato comprendente sei celle frigorifere ed un locale meglio descritti nella relazione tecnica e nella planimetria presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

La consistenza e la nuova numerazione dei locali del Magazzino generale, a seguito dell'ampliamento come sopra autorizzato, sono quelle risultanti dalla predetta planimetria vistata dall'Ufficio del genio civile di Mantova in data 30 maggio 1963.

Nelle celle frigorifere e nel locale di cui al precedente art. 1 — distinti nella planimetria rispettivamente con i numeri dall'1 al 6 e con la denominazione « Sala lavorazione » e contrassegnati in rosso — potranno essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Le stesse merci potranno essere ricevute in deposito nella cella frigorifera distinta nella planimetria con il n. 11, in precedenza denominata cella n. 5, mentre nei restanti locali del Magazzino generale potranno depositarsi solo merci nazionali e nazionalizzate, la ex cella n. 6 essendo stata demolita per far luogo alla costruzione del nuovo fabbricato.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito nei nuovi locali si applicheranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1965

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(4223)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnia di Genova », con sede in Milano e direzione generale in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « aeronautica ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Compagnia di Genova », con sede in Milano e direzione generale in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo la ramo « aeronautica »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia di Genova », con sede in Milano e direzione generale in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « aeronautica ».

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4253)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Autorizzazione alla Società per azioni « Società Navale di Assicurazioni », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Società Navale di Assicurazioni », società per azioni, con sede in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami trasporti, aeronautica (infortuni), automobili, cauzioni (limitatamente ai diritti doganali), furti, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi e rischi atomici, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo incendio;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società Navale di Assicurazioni », società per azioni, con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo incendio.

Roma, addì 8 maggio 1965

(4251) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Scarlino (Grosseto).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera del 24 novembre 1958, n. 119, con la quale il comune di Gavorrano (Grosseto) ha chiesto la classificazione a comunale della strada di bonifica di Scarlino n. 1, dal Molino delle Case alla via di Meleta « Puntone »;

Visto il voto in data 30 settembre 1959, n. 1835, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 7 della legge n. 126;

Vista la delibera del 13 luglio 1963, n. 131, con la quale il comune di Scarlino (ex frazione di Gavorrano, divenuto nel frattempo Comune) chiede la classificazione a comunale della strada suddetta;

Vista la nota 10 aprile 1965, n. 5516, dell'Ufficio del genio civile di Grosseto;

Ritenuto che la detta strada può pertanto essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica n. 1 che dal Molino delle Case va alla via di Meleta « Puntone » (km. 2+974) ed inclusa nell'elenco del comune di Scarlino (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1965

(4221) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1965.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1964, n. 103;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno è composto come segue:

Maione dott. Sabato, revisore effettivo, con funzioni di presidente e Bucelli dott. Goffredo, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Santamaria Nicolini dott. Amedeo, revisore effettivo, e Serra dott. Paolo, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Carducci Elio, revisore effettivo, e Merli Mario, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno resterà in carica tre esercizi e, pertanto, decadrà il 31 dicembre 1966.

Art. 3.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno determinerà le indennità spettanti ai componenti del predetto Collegio dei revisori dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1965

(4246) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

ORDINANZA MINISTERIALE 9 giugno 1965.

Disciplina dell'esportazione degli equini ai fini della profilassi delle affezioni influenzali degli animali della stessa specie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Rilevata la presenza di casi di affezioni influenzali degli equini in alcuni paesi esteri;

Ritenuto necessario adottare misure atte a proteggere gli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

L'esportazione temporanea all'estero degli equini, ivi compresi quelli destinati a manifestazioni ippicosportive, è subordinata alla preventiva autorizzazione ministeriale, con le modalità previste nell'art. 49 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 9 giugno 1965

(4359) *Il Ministro*: MARIOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Architettura degli interni, arredamento e decorazione » presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante la cattedra di « Architettura degli interni, arredamento e decorazione », alla cui copertura il competente Consiglio di facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4355)

Vacanza della cattedra di « Composizione architettonica » presso la Facoltà di architettura della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Composizione architettonica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4356)

Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica » presso la Facoltà di farmacia della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4357)

Vacanza della cattedra di « Letteratura nord-americana » presso l'Istituto superiore orientale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, è vacante la cattedra di « Letteratura nord-americana », alla cui copertura il competente Consiglio di facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4358)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1965, registro n. 31, foglio n. 85, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il ricorso straordinario presentato dal sig. Giovanni Latini avverso il provvedimento di cui alla nota n. 3134 del 7 maggio 1963 - Direzione generale istruzione media non statale - è stato dichiarato inammissibile.

(4287)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Miccia detonante alla pentrite M.R./50 »

La miccia detonante denominata « Miccia detonante alla pentrite M.R./50 » contenente gr. 13 di pentrite per metro lineare, fabbricata dalla Società italiana prodotti esplodenti nel proprio stabilimento di Spilamberto è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta alla categoria 2ª - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4337)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1965, il comune di Tora e Piccilli (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4338)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1965, il comune di Apice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.510.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4339)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 407-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 407-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Galvanelli Giorgio, con sede in Vicenza, via Barche n. 39.

(4229)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1244-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1244-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tabacchetti della Bonzana & Ferrari (TA.DE.FE.), con sede in Valenza (Alessandria), via Martiri di Lero, n. 61-B.

(4274)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente del Consorzio degli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario per il triennio 1965-1967

Con decreto ministeriale 7 giugno 1965, n. 1731, l'ing. Paolo Giovenale è stato nominato presidente del Consorzio degli utenti delle acque del lago di Albano e suo emissario — costituito con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1948 — per il triennio 1965-1967.

(4266)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° febbraio 1965 al 28 febbraio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario. n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° FEBBRAIO 1965 AL 13 FEBBRAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	60,70 (a)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	60,70 (a)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	– Uova sgusciate:						
	– – atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (b)
	– – atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (c)
	– Giallo d'uova:						
	– – atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (d)
	– – atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (e)

(a) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Israele, Svezia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 195,00 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 14 FEBBRAIO 1965 AL 28 FEBBRAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	60,70 (a)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	60,70 (a)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	– Uova sgusciate:						
	– – atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	69,20 (b)
	– – atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	261,60 (c)
	– Giallo d'uova:						
	– – atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	137,80 (d)
	– – atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	268,90 (e)

(a) Per le provenienze dalla Danimarca, Bulgaria, Cecoslovacchia, Svezia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,00 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(1838)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° febbraio 1965 al 28 febbraio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° FEBBRAIO 1965 AL 28 FEBBRAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9		9		9		9		9		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per Kg	14		14		14		14		14		47,55	
	- - anatre	»	14		14		14		14		14		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11,20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17		17		17		17		17		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22		22		22		22		22		73,20 (*b*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16		16		16		16		16		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20		20		20		20		20		81,80	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C %
02.02 (*Segue*)	- - - *spennate, svuotate*, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	per Kg	16		16		16		16		16		78,90	
	- - tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	- - petti, cosce, pezzi di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	- - dorsi, colli; dorsi con colli . .	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*c*)	
	- - metà o quarti di polli e galline	»	22		22		22		22		22		73,20	
	- - metà o quarti di anatre . . .	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - metà o quarti di oche	»	16		16		16		16		16		78,90	
	- - metà o quarti di tacchini . . .	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - metà o quarti di faraone . . .	»	48		48		48		48		48		142,30	
	- - altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra . .	»	56		56		56		56		56		389,75 (*d*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18		18		18		18		18		84,85 (*d*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso . . .	»	32		32		32		32		32		92,80 (*d*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	- conserve di volatili con ossa . . .	»	18		18		18		18		18		71,30 (*d*)	21
	- conserve di volatili senza ossa . .	»	24		24		24		24		24		178,25 (*d*)	21
	- preparazioni a base di carni di volatili	»	33		33		33		33		33		153,45 (*d*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*d*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(1839)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° febbraio 1965 al 28 febbraio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° FEBBRAIO 1965 AL 28 FEBBRAIO 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C.%
01.03-A-II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	3.192		zero		1.250		zero		4.328		9.554	
	- altri	3.627		zero		1.420		zero		4.918		10.857	
ex 02.01-A-III-a	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
ex 02.01-B-II-a-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		8		0		3		0		12		20
	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.948 (*b*)		4.230 (*c*)	
	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		739 (*b*)		1.535 (*c*)	
	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		7.656 (*b*)		16.515 (*c*)	
	- fegato	5.141 (*b*)		zero (*b*)		2.018 (*b*)		zero (*b*)		6.971 (*b*)		15.807 (*c*)	
	- cuore, lingua, polmone	3.160 (*b*)		zero (*b*)		1.237 (*b*)		zero (*b*)		4.285 (*b*)		9.250 (*c*)	
	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	
	- non nominate	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C.%
ex 02.05	*Lardo*, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
	– lardo:												
	– – fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia . . .	1.585		zero		1.646		zero		2.149		4.799	
	– – secco o affumicato	1.792		zero		1.954		zero		2.430		5.417	
	– grasso di maiale	1.337		zero		499		zero		1.813		4.016	
02.06-B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
	– carni:												
	– – salate o in salamoia:												
	– – – carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	– – – prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	– – – spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	– – – lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	– – – pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	– – – altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	– – secche o affumicate:												
	– – – carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.744		zero		2.640		zero		9.146		20.189	
	– – – prosciutto, anche in parti, non disossato	12.357		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	– – – spalla, anche in parti, non disossata	12.440		zero		3.693		zero		12.792		27.805	
	– – – lombata, anche in parti, non disossata	11.320		zero		3.953		zero		15.862		34.909	
	– – – pancetta (ventresca), anche in parti	3.820		zero		1.042		zero		5.181		12.390	
	– – – altre	12.440		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	– frattaglie commestibili:												
	– – teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.948		4.230	
	– – zampe; code.	zero		zero		zero		zero		739		1.535	
	– – reni	zero		zero		zero		zero		7.656		16.515	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C.%
02.06-B (*Segue*)	– – fegato	5.141		zero		2.013		zero		6.971		15.807	
	– – cuore, lingua, polmone	3.160		zero		1.237		zero		4.285		9.250	
	– – fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
	– – altre	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
15.01-A-II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.651		zero		646		zero		2.239		4.941	
ex 16.01-A	Salsicce, salami e simili di fegato di maiale	6.877 (*b*)	10	2.208 (*b*)	3	4.036 (*b*)	6	2.208 (*b*)	3	8.540 (*b*)	13	19.133 (*c*)	24
ex 16.01-B	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	– salsicce e salami stagionati	11.483		3.418		6.575		3.418		14.355		33.058	
	– salami a base di sangue	4.866		1.895		3.058		1.895		5.925		12.454	
	– prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	13.482		2.210		6.623		2.210		17.496		40.306	
	– non nominati	7.567		3.040		4.812		3.040		9.180		20.824	
ex 16.02-A-II	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	6.744 (*b*)	11	2.688 (*b*)	4	4.276 (*b*)	7	2.688 (*b*)	4	8.189 (*b*)	13	18.059 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b-2	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	– contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
	– – contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	– – – prosciutto o filetto	14.246		2.975		7.387		2.975		18.261		43.031	
	– – – spalla	11.578		2.994		6.354		2.994		14.634		33.676	
	– – – altre	8.240		2.910		4.997		2.910		10.138		22.765	
	– – altre	6.976		3.769		5.025		3.769		8.118		17.507	
	– altre:												
	– – pasticci a base di sangue	5.300		2.753		3.751		2.753		6.207		12.556	
	– – non nominate	3.642		2.841		3.154		2.841		3.928		7.288	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(c) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(1840)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Grumo-Mezzolombardo », con sede in frazione Grumo del comune di San Michele all'Adige (Trento) e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1965, registro n. 6, foglio n. 241, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Grumo-Mezzolombardo », con sede in frazione Grumo del comune di San Michele all'Adige (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Visenti Giovanni fu Giovanni, Betta Renzo, Cattani Giulio, Dalmonego Guido, Marcon Ettore, Tait Guido e Lechthaler Vittorio.

(4276)

Revoca del divieto di pesca nella lanca « Pastrona » in comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Con decreto ministeriale 12 giugno 1965, è stata disposta la revoca del divieto di pesca nella lanca « Pastrona » sita sulla sponda destra del fiume Po, in comune di Casale Monferrato (Alessandria) disposto con il decreto ministeriale 12 settembre 1931.

(4315)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Istituzione della Delegazione circondariale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in Pordenone

LA GIUNTA ESECUTIVA DEL C.O.N.I.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 230 del 18 settembre 1964, con il quale è stato istituito nell'ambito della provincia di Udine un Circondario con capoluogo Pordenone ed è stata disposta l'istituzione in detto capoluogo degli uffici ed organi collegiali circondariali delle Amministrazioni dello Stato e degli enti parastatali, fra i quali ultimi il decreto comprende, nella tabella *B*, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;

Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Delibera:

1) E' costituita in Pordenone (Udine) la Delegazione circondariale del C.O.N.I. che, nell'ambito del Circondario, assolverà i compiti e le funzioni previste dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1942, n. 426;

2) La Delegazione circondariale di Pordenone sarà retta da un vice-delegato provinciale del C.O.N.I. di Udine e dipenderà, a tutti gli effetti, dal Comitato provinciale del C.O.N.I. di Udine;

3) La Delegazione circondariale del C.O.N.I. di Pordenone entrerà in funzione il 1° luglio 1965;

4) La presente deliberazione sarà pubblicata, a cura della Presidenza del C.O.N.I., entro il 15 giugno 1965, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunci legali e nell'albo della provincia di Udine, e negli albi dei Comuni del circondario di Pordenone, indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964.

Roma, addì 26 aprile 1965

Presidente del C.O.N.I.
AVV. GIULIO ONESTI

Segretario generale del C.O.N.I.
Dott. MARIO SAINI

(4303)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da un colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Per il numero di posti appresso indicato e con speciale riferimento alle esigenze relative alle materie di insegnamento a fianco di ciascun concorso specificate, sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di ispettore centrale di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria:

Numero dei posti messi a concorso	Materie o gruppi di materie di insegnamento alle cui esigenze i concorsi specialmente si riferiscono
1	Educazione musicale nella scuola media
1	Musica e canto negli istituti magistrali

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria di istituti e scuole d'istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 e 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o, da almeno tre anni, quella di direttore di sezione o di vice provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione III) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita od il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

e) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli artt. 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dello aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata, per i candidati indicati alla lettera a) del precedente art. 2, dal competente provveditore agli studi e, per i candidati indicati alle lettere b) e c) dello stesso articolo 2, dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside o di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di divisione o di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o di vice provveditore agli studi (candidati di cui alla lettera c);

3) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

I candidati che partecipano a entrambi i concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo art. 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nell'altra.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, etc)., in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « Concorso per ispettori centrali ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi, nominate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, stabiliranno preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi da fissare con opportune tabelle.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalle suddette Commissioni sulla base di un massimo complessivo di cento punti, dei quali potranno essere assegnati non più di sessantacinque per i titoli e non più di trentacinque per il colloquio integrativo.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trenta punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva, con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non s'intende superato se il concorrente non abbia ottenuto la votazione di ventotto punti su trentacinque a disposizione delle Commissioni.

Art. 10.

Le graduatorie generali di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tali graduatorie saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di sessantacinque punti sui cento a disposizione delle Commissioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del citato testo unico.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 3 —, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

C) diploma originale del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1965
Registro n. 32, foglio n. 16

Nota. — L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(4109)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella «F» allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a le-

sioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Cremona entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Cremona.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Cremona dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Cremona.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competene Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali.

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Cremona dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Cremona, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Cremona, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i

fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce *orfani*, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di ricono-

scimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Cremona.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 379

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Cremona e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremone, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . ,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Cremona;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1634)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso per esami e titoli a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1964, registro n. 27 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 369);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso in preambolo:

ten. gen. GAri s.p.e. Memma Nerio, presidente;

col. GAri s.p.e. Angelini Ostilio, membro per gli esami tecnico-professionali della specialità « elettronici »;

col. GArf s.p.e. Landi Alessandro, membro per gli esami di matematica e fisica e tecnico-professionale della specialità « geofisici »;

ten. col. GAri s.p.e. Radius Carlo, membro per gli esami tecnico-professionali della specialità « armamento »;

ten. col. Gari s.p.e. Guerci Carlo, membro per gli esami tecnico-professionali delle specialità « edili » ed « elettricisti »;

ten. col. GArc s.p.e. Capasso Carlo, membro per gli esami di chimica, storia, geografia e tecnico-professionali della specialità « assistente di laboratorio »;

ten. col. AArs s.p.e. Caputo Ferdinando, membro per gli esami tecnico-professionali della specialità « automobilisti »;

ten. col. AArn s.p.e. Vason Francesco, membro per la cultura militare aeronautica;

magg. GAri s.p.e. Facca Giovanni, membro per gli esami tecnico-professionali della specialità « aeronautici »;

cap. Garc s.p.e. Giusti Alberto, membro per gli esami tecnico-professionali della specialità « fotografi »;

ten. col. GAri s.p.e. Macioce Ernesto, membro supplente;

ten. col. GArc s.p.e. Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

ten. col. GArc s.p.e. Pampanelli Gaetano, membro aggiunto per gli esami di lingua francese;

cap. GArat cpl. Bartolotta Giuseppe, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese;
cap. CCra s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola;
cap. GArat s.p.e. Riolfo Aldo, segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1965
Registro n. 15 *Ministero difesa-Aeronautica, foglio n.* 208

(4267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 956 in data 1° aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 99 del 20 aprile 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Considerato che la necessità di sostituire il funzionario della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità componente della Commissione predetta, perchè il dott. Gennaro Gallo, medico provinciale capo di Grosseto, è impedito per ragioni di salute;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Marletta Mario, medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Gennaro Gallo, fisicamente impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

La Spezia, addì 10 giugno 1965

(4290) *Il medico provinciale*: SALVADORI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 14 gennaio 1965, entrambi numero 7800/65, rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione nelle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961;
Considerato che l'ostetrica Volzone Licia ha rinunziato alla condotta del comune di San Mango Piemonte, come risulta dagli atti di ufficio;
Ritenuto doversi procedere all'assegnazione della predetta condotta ostetrica, tenuto conto delle sedi di preferenza indicate dalle concorrenti che nella graduatoria seguono la Volzone Licia;
Considerato che l'ostetrica Errichelli Anna, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Errichelli Anna è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di San Mango Piemonte.

Il sindaco del Comune di San Mango Piemonte è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 9 giugno 1965

(4294) *Il medico provinciale*: CHIGNOLI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 193 del 30 gennaio 1965, con la quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1963;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Agrigento, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Colletti dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la Prefettura di Agrigento;
Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale di Messina;
Palfrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in anatomia e patologia veterinaria;
Rotolo dott. Alfonso, veterinario condotto.

Segretario:
Colavolpe dott. Raffaele, consigliere di 2a classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Sciacca (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 3 giugno 1965

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(4113)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.